

Publicato il 06/12/2023

N. 10548/2023REG.PROV.COLL.
N. 03133/2023 REG.RIC.
N. 03139/2023 REG.RIC.
N. 03157/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3133 del 2023, proposto dall'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

la società Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,

la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* e l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2023, proposto dalla Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

la Società Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione energetica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

sul ricorso numero di registro generale 3157 del 2023, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Filippo Arena, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

contro

la Società Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Paccione, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia,

l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sezione Prima, 27 febbraio 2023, n. 501, resa tra le parti, avente ad oggetto «Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025».

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Tersan Puglia s.p.a., dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli, l'avvocato Luigi Paccione, l'avvocato Alessandra Canuti e l'avvocato Filippo Arena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società Tersan s.p.a. (d'ora in avanti solo la Società) è un'impresa che esercita attività di compostaggio di rifiuti in forza di autorizzazione della Regione Puglia n. 138 dell'11 giugno 2019 in Comune di Modugno, lungo la

individuato nel “Piano nazionale di ripresa e resilienza” come riforma necessaria “ ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti [e a consentire] di colmare lacune impiantistiche e gestionali”, a fronte “ delle evidenze [segnalate] dalla Commissione Europea sull’assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all’insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance”», esso non può che coincidere con quanto argomentato dal primo giudice. Quand’anche, tuttavia, non si voglia seguire la linea di attribuire al cambiamento di impostazione che pare trasparire dal raffronto tra il contenuto dei due documenti di consultazione un preciso significato in senso rafforzativo della consapevolezza originaria dell’esatta ripartizione delle competenze, superata per esigenze di celerità, ciò non inficia la ricostruzione fornita. Resta infatti che l’intento di ARERA è stato palesato nel secondo documento di consultazione, in coerenza o in contraddizione, a seconda della lettura datane, con il precedente, annunciando l’adozione del metodo MTR-2 «*mediante un coinvolgimento attivo delle Regioni*», nel caso in cui «*le tempistiche di adozione di tale intervento [ovvero di approvazione del Programma, che necessita di condivisione in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 281/1997] non si rivelino compatibili con quelle richieste per il varo degli atti necessari alle determinazioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio*». E ciò appare sufficiente a salvaguardarne la valenza partecipativa delle consultazioni, peraltro non messa in dubbio da nessuna delle parti in causa.

50. Né può in questa sede valutarsi la portata del richiamo contenuto nel Programma nazionale alla “tassonomia” delineata da ARERA nella delibera di cui è causa, ovvero se ad essa si debba o meno riconoscere la volontà di “novare” la fonte del precetto precedente, avallandolo. Escluso, infatti, che ciò possa valere ora per allora, non potendo una diversa amministrazione confermare in senso tecnico le scelte di un soggetto distinto, lo scrutinio della stessa va riportato **nella sede che gli è propria, ovvero la competenza del T.a.r. per il Lazio**, come correttamente affermato dal T.a.r. per la Lombardia. La

impegni assunti dall'Italia con la presentazione del PNRR, lo rende infatti ontologicamente autonomo, pure in ragione della sua assoluta novità contenutistica di atto di pianificazione di primo livello. In sintesi, vuoi che la delibera n. 363 del 2021 sia un mero “fatto storico” di cui il Programma nazionale dà atto, accettandone, altresì, le sottese richieste misurazioni, vuoi che, viceversa, vi sia stato un effettivo recepimento dei suoi contenuti, ciò non può che valere pro futuro ed esulare pertanto dal perimetro dell'odierna controversia.

51. La caducazione della delibera presupposta, riverberandosi sulle previsioni del PRGRU che ne mutuano il contenuto nonché sulla delibera di Giunta che ha dato loro attuazione e sulle conseguenti note dell'AGER, rende superfluo, come sopra anticipato, lo scrutinio delle riproposte censure segnatamente rivolte in particolare avverso queste ultime.

52. Ne consegue il rigetto degli appelli nn.r.g. 3133/2023, 3137/2023 e 3139/2023, previamente riuniti, con conseguente conferma della sentenza impugnata con le precisazioni e integrazioni di cui sopra.

53. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339).

54. La complessità della materia trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli nn.r.g. 3133/2023, 3137/2023 e 3139/2023, previamente riuniti, li respinge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023

con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabato, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Manzione

IL PRESIDENTE
Giovanni Sabato

IL SEGRETARIO